



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020

Asse prioritario 4 – “Energia Sostenibile e Qualità della Vita”

Azione 4.2.1 – “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

INDICE

1	Finalità e risorse	3
1.1	Finalità e obiettivi	3
1.2	Dotazione finanziaria	4
1.3	Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso	4
2	Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
2.1	Destinatari/beneficiari	8
2.2	Requisiti di ammissibilità	9
3	Interventi finanziabili e spese ammissibili	13
3.1	Progetti ammissibili	13
3.2	Massimali d'investimento	15
3.3	Durata e termini di realizzazione del progetto	15
3.4	Spese ammissibili	15
3.5	Forma ed intensità del contributo	19
3.6	Cumulo	20
4	Procedure	20
4.1	Indicazioni generali sulla procedura	20
4.2	Modalità di presentazione della domanda	20
4.3	Termini di presentazione della domanda di aiuto	21
4.4	Documentazione da allegare alla domanda	22
4.5	Modalità di valutazione della domanda	24
4.6	Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi	25
4.7	Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione	28
4.8	Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione	28
4.9	Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti	28
4.10	Sottoscrizione della Convenzione	29
4.11	Gestione delle economie	30
4.12	Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa	30
4.13	Garanzia a copertura dell'anticipazione	33
4.14	Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale	33
5	Obblighi del beneficiario, controlli e revoche	34
5.1	Obblighi del beneficiario	34
5.2	Controlli	35
5.3	Variazioni all'operazione finanziata	35
5.4	Cause di decadenza	36
5.5	Revoca del contributo	36
5.6	Rinuncia al contributo	38
6	Disposizioni finali	38
6.1	Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati	38
6.2	Trattamento dei dati personali	39
6.3	Responsabile del procedimento	39
6.4	Forme di tutela giurisdizionale	39
6.5	Informazioni e contatti	39
6.6	Rinvio	39
7	ALLEGATI	40
	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 – modello istanza di finanziamento• Allegato 2 - formulario• Allegato 3 - schema di convenzione• Allegato 4 - schema polizza fidejussoria• Allegato 5 - modello per la richiesta di anticipazione/acconti• Allegato 6 - modello richiesta saldo• Allegato 7 - modello prospetto riepilogativo spese sostenute• Allegato 8 - format perizia tecnica• Allegato 9 - format dichiarazione liberatoria fornitori• Allegato 10 - modello capacità finanziaria• Allegato 11 - dichiarazione impresa non in difficoltà	

- Allegato 12 - dichiarazione proprietario immobile
- Allegato 13 - elenco codici ATECO
- Allegato 14 - scheda di autovalutazione

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in attuazione dell'Asse 4 Azione 4.2.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
2. In particolare con il presente Avviso, in attuazione della programmazione attuativa approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23.2.2017, la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Energia, intende incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo, mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello.
3. L'azione regionale è finalizzata all'ammodernamento energetico del sistema produttivo regionale, in primis di quello delle PMI. L'azione di supporto prevista riguarda l'ammodernamento infrastrutturale ed impiantistico delle aziende coinvolte, sia attraverso un efficientamento delle strutture in cui le imprese sono insediate, sia attraverso quello dei cicli produttivi in senso stretto attraverso la sostituzione di componenti produttive quali macchinari, impianti, ecc. Nell'ambito di questo obiettivo è prevista anche la installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile esclusivamente per autoconsumo. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale, gli interventi di efficientamento saranno subordinati alla realizzazione di audit energetici che certifichino la situazione di partenza e che rappresentino l'elemento di riferimento per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti. I risultati che si intendono ottenere sono relativi alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti delle imprese che parteciperanno al programma; in particolare il valore minimo di riduzione dei consumi energetici (espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)) che dovrà essere ottenuto dai singoli beneficiari dovrà essere almeno pari al 20% rispetto alla fase pre-intervento.
4. L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio regionale siciliano.
5. Il presente Avviso esclude il pagamento a favore di un soggetto richiedente destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
6. Nella seguente tabella si riporta l'inquadramento del presente Avviso rispetto all'articolazione del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Riferimenti	
Asse POR	4 – Energia Sostenibile e qualità della vita
Obiettivo tematico di cui all'art. 9 del Reg. UE 1303/2013	OT 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”
Priorità d'investimento di cui all'art. 5 del reg. UE 1301/2013	4.b Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico del Programma Operativo (Risultato Atteso AdP)	4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili
Azione del Programma operativo	4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”
Campo d'intervento (di cui all'allegato I del reg. UE 215/2014)	068 Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

	070 Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese
Forma di finanziamento previsto (di cui all'allegato I del Reg. 215/2014)	01 – Sovvenzione a fondo perduto

1.2 Dotazione finanziaria

- La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso, è pari a **37.000.000,00 euro**, a valere del PO FESR 2014-2020 Azione 4.2.1 come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016.
La dotazione, conformemente a quanto previsto dal P.O. FESR 2014-2020, sarà così ripartita:
 - € 27.750.000,00 (pari al 75% del totale) saranno riservati alle PMI (micro, piccole e medie imprese) classificate secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - € 9.250.000,00 (pari al 25% del totale) saranno riservati alle grandi imprese (classificate secondo la definizione di cui Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014).
- Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'operazione finanziaria, tramite apposito provvedimento.

1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso

- L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - Decisione della Commissione (2012/21/UE) del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (Decisione Aiuti in esenzione SIEG).
 - Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana.
 - Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
 - Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii..
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii..
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei

target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei.

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084 del 14/6/2017.
- Comunicazione della Commissione del 28 giugno 2014 - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014.
- Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI".
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia".
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".
- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii..
- Decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge n.27 del 24 marzo 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19 e ss.mm.ii.”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 16 aprile 2013 - Disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma del decreto legislativo 192/2005.
- Decreto legislativo n. 63 del 4 giugno 2013 - “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia” coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 - “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”.
- Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 - "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia in data 12 maggio 2015.
- Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 (maggio 2015).
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”.
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia in data 28 luglio 2015.
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.
- Decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 - "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
- Decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 che ha disposto la modifica dell'Allegato 3, comma 1, lettera b) e lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011.
- Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica 2017.
- Il Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica 2017.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 - “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in G.U. il 27-08-2017.
- Decreto interministeriale del 10 novembre 2017 che adotta la Strategia Energetica Nazionale 2017;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018, pubblicato in G.U.R.I. n. 71 del 26/03/2018, entrato in vigore il 26/03/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

- Legge n. 96/2018 del 9 agosto 2018 di conversione con modifiche del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018 (c.d.“Decreto Dignità”), pubblicato in G.U.R.I. n.161 del 13/07/2018, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e successivamente convertito .
- Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 - Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa (G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22).
- Decreto Presidenziale del 16 giugno 1998, n. 12 - Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale (G.U.R.S. 1 agosto 1998, n. 37).
- Legge regionale n.15 del 20 novembre 2008 “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” e ss.mm.ii..
- Decreto Presidenziale del 9 marzo 2009 - Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 13 del 2009 e confermato dall'articolo 105, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
- Legge regionale n.32 del 23 dicembre 2000 – Titolo XIII – Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti e ss.mm.ii..
- Legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 - Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
- Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 12 settembre 2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa – Efficientamento energetico (Start - up – Patto dei Sindaci).
- Decreto dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2 del 14 gennaio 2015 “Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici (GURI 6 febbraio 2015, n. 27)”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 febbraio 2015 - “PO FESR 2014/2020 – Rapporto Ambientale”.
- PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l'Asse Prioritario 4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” e l'Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015 - “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 18/10/2016 “Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)”. Programmazione 2014-2020. – Approvazione.
- Deliberazione della Giunta regionale n.433 del 27/12/2016 “P.O. FSR 2014/2020. Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione” – Approvazione.
- D.P.E.F. 2016-2018 approvato dall'Assemblea regionale con O.d.G. n. 307 del 30 dicembre 2015.
- Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative.
- Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 (art.15, commi 8 e 9) – “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” e ss.mm.ii. e relativa circolare esplicativa n. prot. 23299 del 29.12.2017.
- Delibera di Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "PO FESR Sicilia 2014/2020 Riparto risorse".
- Deliberazione della Giunta regionale n.177 del 11 maggio 2016 che approva il Documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”, modificata con Deliberazione della Giunta regionale n 266 del 27 luglio 2016.

- Deliberazione di Giunta regionale n. 10 del 18 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020, in particolare dell'azione 4.2.1.
- Decreto Presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 che approva il Documento di Programmazione Attuativa 2016 – 2018 del PO FESR 2014/2020.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia - Manuale per l’Attuazione” – versione 1 marzo 2017.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia - Manuale per i controlli di primo livello”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia - Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO”.
- Legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”.
- Legge regionale n. 9 del 8 maggio 2018 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018/2020”.

Norme Tecniche:

- UNI CEI EN 16247-1:2012 “Diagnosi energetiche, parte I: requisiti generali;
- UNI CEI EN 16247-1:2012 “Diagnosi energetiche, parte II: edifici;
- UNI CEI EN 16247-1:2012 “Diagnosi energetiche, parte III: processi;
- UNI CEI EN 16247-1:2012 “Diagnosi energetiche, parte IV: trasporto;
- UNI EN 15459:2008 “Prestazione energetica degli edifici – procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici”;
- UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia”.

2 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/beneficiari

1. Possono partecipare al presente Avviso le micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le grandi imprese del settore privato, classificate secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso le imprese di cui all’art.1, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.1084/2017, operante nei settori¹:
 - a. pesca e dell’acquacoltura;
 - b. produzione primaria di prodotti agricoli
 - c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d. carbonifero (in relazione agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio);
 - e. categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13:
 - i. aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;
 - ii. aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

¹ Oltre all’applicazione dei limiti previsti dal Reg. UE 651/2014, al presente Avviso si applicano anche le limitazioni di cui al Reg. (UE) N. 1301/2013 art. 3 paragrafo 3 lett. b).

- iii. aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
 - iv. aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.».
3. Se un'impresa operante nel settore escluso di cui alle precedenti lettere opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651/2014, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del Regolamento 651/2014.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Le imprese proponenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia a favore dei lavoratori sia, per i soggetti obbligati, in relazione alla propria posizione previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti di enti come INPS, INAIL e Casse previdenza, o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Sicilia, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
 - b) essere in regola con la normativa antimafia;
 - c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere documentata mediante l'esibizione di una attestazione bancaria, come da modello Allegato 10, comprovante la solidità dell'impresa istante, nonché la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche e agli impegni assunti;
 - d) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare² (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. d del Reg. 1303/2013) e alla gestione del piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico;
 - e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o la sospensione dell'attività, intervenuti nell'ultimo biennio;
 - f) avere unità produttiva locale in cui realizza il progetto ubicata nel territorio della Regione Siciliana. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese. Per "unità

² La capacità operativa può essere valutata sulla base di qualsiasi informazione o documento richiesto al beneficiario. In particolare, l'ipotesi qui formulata, è che tale capacità sia ordinariamente "dichiarata" dal beneficiario e rilevabile sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda. È possibile far ricorso alla richiesta di ulteriori documenti ed informazioni che consentano una più approfondita valutazione. Si veda anche quanto all'Art. 191 paragrafo 4 della proposta di modifica del regolamento finanziario della Commissione, COM(2016) 605. La disposizione così recita: "Financial and operational capacity shall be verified in particular on the basis of an analysis of any information or supporting documents referred to in Article 189. If no supporting documents were requested in the call for proposals and if the authorizing officer responsible has doubts about the financial or operational capacity of an applicant, he shall request it to provide any appropriate documents. In case of partnerships the verification shall be performed in accordance with paragraph 6 of Article 126."

produttiva”³ si intende: “*stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale*” così come definita dall’art.2 del D. lgs. 81/2008.

- g) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 nei settori indicati nell’Allegato 13 al presente Avviso. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si fa riferimento esclusivamente al codice dell’unità produttiva in cui si realizza l’intervento.
- h) essere regolarmente iscritto:
- nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
 - nel caso di società cooperative all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
 - nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
 - nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS⁴;
- i) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- j) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con la pubblica amministrazione;
- k) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del/la legale rappresentante;
- l) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
- i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - iii) inserimento dei soggetti con disabilità;
 - iv) pari opportunità;
 - v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - vi) tutela dell’ambiente.
- m) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

³ L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa dello stesso.

⁴ In relazione all’assimilazione dei liberi professionisti (senza alcuna distinzione tra la loro iscrizione ad un albo o meno) a micro-imprese si mette in evidenza che tale ammissibilità è da ricondurre a quanto stabilito all’Art. 1 comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove i liberi professionisti sono, appunto, equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi di quanto al titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/ CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione imprenditorialità 2020 (Comunicazione della Commissione COM(2012) 795 del 9/1/2013). Si veda anche la nota 8321 del 10/10/2016 dell’ACT avente ad oggetto “Accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per l’assegnazione dei Fondi da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi”.

- n) che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 15, commi 9 e 10, della l.r. 8 del 17.5.2016 e ss.mm.ii.;
- o) aver avviato l'attività, di cui al codice ATECO 2007 presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'aiuto, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- p) avere già comunicato alla CCIAA competente (nei casi previsti) l'inizio dell'attività di cui alla lettera precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- q) non essere un'impresa in difficoltà, così come definita all'art. 2,punto 18 lett. da a) a e) del Reg. (UE) n.651/2014e ai sensi del punto 20 e ss. della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)⁵"; tale condizione dovrà essere attestata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.mm., da un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo il modello Allegato 11;
- r) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
 - I. non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 57 della direttiva UE n.24/2014 (che abroga la direttiva 2004/18/CE);
 - II. non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici.
- s) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- t) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Siciliana l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- u) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (clausola Deggendorf).
- v) non avere conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Siciliana che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art. 53, comma 16-ter del D. lgs.. n. 165/2001 ss.mm.ii..

5

Si definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente

considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (es.: scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria);

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

- w) che il progetto di efficientamento proposto determini un risparmio complessivo dei consumi energetici (espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)) maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento incluso l'apporto da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
- x) (nel caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) dichiarare che trattasi di realizzazione/installazione di nuovo impianto e che è destinato esclusivamente all'autoconsumo.
- y) dichiarare che il progetto di efficientamento energetico non prevede interventi obbligatori ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore;
- z) conformità del progetto alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia;
- aa) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile).
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a aa) del precedente punto 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii utilizzando l'Allegato 1 al presente avviso.
 3. I requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 1 dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di completamento fino alla data di erogazione del saldo, pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.
 4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere in possesso di diagnosi energetica, redatta in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D. lgs. n.102 del 2014⁶ e di un piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti.
 5. Ciascun proponente può presentare a valere sul presente Avviso una sola domanda di richiesta di contributo. L'ammontare complessivo dell'investimento proposto non può essere inferiore a euro 50.000,00, IVA esclusa. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.
 6. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti i), j), e k) del precedente punto 1.
 7. Il presente avviso non si applica a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
 8. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui alle lettere f) e h) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso;
 9. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente.

⁶ Per ulteriori chiarimenti in merito ai contenuti delle diagnosi energetiche si rimanda al documento redatto da ENEA dal titolo "Elementi su come elaborare la documentazione necessaria al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica")

3 Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo. Per autoconsumo si intende la parte di energia elettrica prodotta, definita all'articolo 1, lettera n), della deliberazione n. 42/02 dell'ARERA, che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto direttamente utilizzata e autoconsumata nel luogo di produzione.

I progetti di efficientamento energetico finanziabili per un sito produttivo devono generare risparmi energetici addizionali, ovverosia risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso.

Nell'ambito di questa tipologia di interventi saranno anche agevolati, esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese, gli audit energetici preordinati agli interventi veri e propri di efficientamento energetico, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all'art.8, comma 3 del D. lgs. 102/2014 (non saranno in ogni caso agevolati gli audit energetici delle grandi imprese).

Pertanto con il presente Avviso si intende agevolare:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014);
- b. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.41 del Reg. (UE) n. 651/2014) esclusivamente per l'autoconsumo;
- c. diagnosi energetica (art.49 del Reg. (UE) n. 651/2014).

Tipologia A – Interventi di efficienza energetica

Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso gli interventi di cui al successivo punto 3.4. A titolo puramente indicativo e non esaustivosi elencano alcune categorie di interventi ammissibili:

- installazione di impianti di rifasamento al fine di rendere trascurabile l'energia reattiva;
- installazione di trasformatori elettrici MT/BT a basse perdite;
- installazione di motori elettrici a più elevata efficienza;
- installazione di inverter su motori elettrici;
- sostituzione di caldaie a tecnologia obsoleta;
- installazione di inverter su compressori;
- forme di refrigerazione a minor dispendio energetico;
- il recupero di cascami termici;
- impianti di generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo (cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento di potenza elettrica massima pari a 1 MW);
- unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento.

Possono rientrare in questa tipologia di azioni anche interventi non strettamente connessi con la riduzione dell'intensità energetica dei cicli produttivi propriamente detti, ma anche dei consumi complessivi delle imprese beneficiarie mediante, ad esempio:

- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione;
- sostituzione di sistemi di illuminazione con lampade efficienti e sistemi di controllo, anche se non impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 paragrafo 2 del Reg. (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore”

TIPOLOGIA B – Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma

d'investimento proposto. Saranno agevolati gli interventi d'installazione di impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione delle sede produttiva, commisurati ad una potenza da destinare all'autoconsumo della sede produttiva e comunque fino ad una potenza nominale non superiore a 1 MW.

Il requisito di autoconsumo deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella diagnosi energetica ante operam e nella proposta progettuale presentata, nella quale dovrà essere specificato che l'impianto da FER è dimensionato sui consumi post intervento.

Ai sensi dell'art. 41 paragrafo 2 del Reg. (UE) 651/2014 l'aiuto è concesso solamente a nuovi impianti.

TIPOLOGIA C – Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche

Spese per la produzione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma d'investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che verranno conseguite con l'investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs. 102/2014.

Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8, commi 1 e 3 del D. lgs. 102/2014 devono essere predisposte, comunque, da soggetti di cui all'art. 8 del D. lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. lgs. 102/2014.

2. L'intervento è ammissibile quando il beneficiario dimostri che lo stesso determini complessivamente (riferito all'intero progetto proposto, articolato anche in più siti del medesimo proponente) un risparmio di energia primaria espressa in Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP)⁷ maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento, ivi compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER).Ciò significa che la differenza fra il consumo di baseline⁸ e il consumo energetico nella configurazione post operam non può essere inferiore a tale percentuale. Al tal fine si stabilisce che il confine dell'intervento è l'unità produttiva oggetto dell'intervento ed il punto di misura è il punto di prelievo dalla rete⁹.
3. Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all'intervento di tipologia A. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia C o il solo intervento della tipologia B. Nel caso in cui l'intervento proposto preveda l'efficientamento energetico di un'unità produttiva articolata su più siti, tale condizione deve essere verificata per ogni sito oggetto di intervento.
4. Sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo e quelli obbligatori per le imprese (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione, etc.), o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore (art.38, comma 2 del Reg.UE 651/2014).
5. I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto d'investimento sul territorio della Regione Siciliana in forza delle agevolazioni previste dal presente Avviso, presentano, insieme alla domanda di cui al paragrafo 4.2 una specifica proposta progettuale, corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.4.

⁷ Per i fattori di conversione dei vettori energetici (in tonnellate equivalenti di petrolio) si rimanda alla Circolare MISE del 18 Dicembre 2014 e s.m.i e in linea esemplificativa alla tabella 2 redatta dall'ENEA nel documento dal titolo "Elementi su come elaborare la documentazione necessaria al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica".

⁸ Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con l'identificazione dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento, ponendo a base dell'Azione di miglioramento dell'efficienza energetica (AMEE) le curve di prelievo giornaliere fornite dal fornitore del vettore energetico.

⁹ Il punto di prelievo fa riferimento al sito produttivo in cui viene stabilmente prodotto un bene e/o un servizio, entro il quale i vettori energetici utilizzati sono sotto il controllo dell'impresa che richiede il finanziamento e che risultano, dalla visura camerale, dalla stessa utilizzati. Per le imprese che presentano il programma di efficientamento articolato in più siti, il confine comprende tutti i siti proposti ed il consumo di riferimento è determinato dalla sommatoria dei consumi di ogni singolo sito.

6. La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:
 - le varie fasi del progetto d'investimento ivi compresa quella realizzativa del risultato finale;
 - un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio;
 - le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'intervento;
 - il piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico.

3.2 Massimali d'investimento

1. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione. Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore a 50.000,00 euro, IVA esclusa. Tuttavia, il costo totale ammissibile non deve essere superiore a:
 - € 3.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI non energivore come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);
 - € 5.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI energivore (come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91) e grandi imprese.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio dei lavori¹⁰ per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, "*Effetto di incentivazione*", del Reg. (UE) 651/2014, con l'eccezione delle spese sostenute per la diagnosi energetica di cui al precedente paragrafo 2.2 punto 4 che saranno ritenute ammissibili purché sostenute successivamente alla pubblicazione del presente avviso sulla GURS.
2. L'operazione dovrà concludersi, ovvero essere funzionale ed in uso, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al paragrafo 4.10.
3. A decorrere dalla data di conclusione dell'operazione, di cui al precedente punto 2, il beneficiario dovrà avviare il piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post, di cui al paragrafo 3.1 punto 6, in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico per un periodo non inferiore a 12 mesi. Conclusa tale fase il beneficiario dovrà inviare, entro 60 giorni, al Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia una relazione finale che evidenzii i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, corredata da idonea documentazione comprovante e tenuto conto delle condizioni che hanno influenzato il consumo energetico.

3.4 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo sono individuate, in conformità con quanto stabilito dalla Scheda attuativa dell'Azione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 18.1.2017. In particolare sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari direttamente imputabili all'Operazione, come successivamente specificato e sostenute e pagate dagli stessi nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e comunque entro il termine di conclusione dell'Operazione individuato dalla convenzione di cui al paragrafo 4.10.

¹⁰ Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

Gli importi delle singole voci di spesa dovranno essere desunte da un'apposita analisi dei prezzi, supportata da indagine di mercato effettuata attraverso il ricorso ad almeno tre preventivi per ogni tipologia di bene e/o servizio.

Le analisi dei prezzi come sopra determinate dovranno essere allegare alla domanda sotto forma di perizia giurata in Tribunale, redatta da un tecnico competente nel settore, abilitato e iscritto ad apposito albo professionale competente per materia, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa.

2. Le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate e direttamente riconducibili alle finalità dell'Avviso:

- **Spese connesse all'investimento materiale di cui all'art.38 del Reg. (UE) n. 651/2014**

- a. fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
- b. installazione di nuove linee di produzione che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti (in sostituzione degli stessi);
- c. sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
- d. fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza energetica e/o di hardware che mirano all'efficientamento energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti;
- e. fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o dei macchinari e/o dell'hardware di cui alla precedenti lettere a),b),c), e d). Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 3% dell'investimento complessivamente ammissibile a finanziamento.

Ai sensi del comma 3 dell'art.38 del Reg.(UE) n.651/2014 non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

- **Spese connesse all'investimento materiale di cui all'art.41 del Reg. (UE) n.651/2014**

Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinati all'autoconsumo nel limite di potenza nominale stabilita non superiore a 1 MW e, sempre nei limiti stabiliti al precedente paragrafo 3.1.1.

Ai sensi del comma 6 dell'art.41 del Reg. (UE) n.651/2014 non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

- **Spese per studi energetici di cui all'art.49 del Reg. (UE) n.651 del 2014.**

Audit energetico (ante operam), per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs.. 102/2014, fino ad un massimo di € 10.000,00. Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs.. 102/2014 devono essere predisposte, comunque, da soggetti di cui all'art.8 del D. lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. lgs. 102/2014.

3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili quelle:

- a. per audit energetici ante e post intervento se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91) o dalle grandi imprese.
- b. per consulenze di qualsiasi genere, ad eccezione degli audit energetici diversi da quelli indicati alla precedente lett.a);

- c. per opere murarie di qualunque genere e opere ad esse assimilate (es. sostituzione infissi, cappotto termico, scavi, tracce per impianti, ecc...), ad esclusione di quelle necessarie per la realizzazione di impianti FER;
- d. relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo diretto o indiretto, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, in particolare:
- se intervenute tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti e/o affini entro il terzo grado o il coniuge;
 - se intervenute tra i soci e/o amministratori della società proponente e i loro parenti e/o affini entro il terzo grado o il coniuge;
 - se intervenute tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto; qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela;
 - se l'impresa beneficiaria e i fornitori hanno qualunque tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - se forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti; a tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - se oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
- e. per i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici);
- f. per imposte e tasse, ammende, multe, sanzioni pecuniarie, penali e/o i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria o altri soggetti, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
- g. per l'acquisto di scorte, materiali di consumo e ricambi;
- h. rientranti tra quelle di cui al presente articolo che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche successive;
- i. relative agli ammortamenti;
- j. relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
- k. per la manutenzione ordinaria;
- l. per i viaggi;
- m. relative all'attività di rappresentanza;
- n. per i mezzi e attrezzature di trasporto;
- o. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 500,00 euro;
- p. per gli interessi passivi e altri oneri finanziari comprese le commissioni;
- q. per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
- r. per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
- s. lavori in economia o comunque sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
- t. per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
- u. inserite in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- v. per oneri e contributi di costruzione;
- w. notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
- x. per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- y. per le perdite su cambio di valuta;
- z. forfettarie;
- aa. per royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;

- bb. relative all'I.V.A. salvo nei casi in cui non si recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA (art.15, comma 1 del D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018);
 - cc. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RAEE, e simili);
 - dd. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - ee. correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
 - ff. per la pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, e simili);
 - gg. riferite a investimenti di mera sostituzione - senza risparmio energetico - di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale della stessa tipologia di quelli già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
 - hh. per l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto di merci e di persone;
 - ii. per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti;
 - jj. che non rientrano nella voce "spese ammissibili".
4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- a. sostenute e pagate esclusivamente dall'impresa beneficiaria. A tal fine, fa fede l'intestazione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali nonché del giustificativo di pagamento. Pertanto tutte le operazioni di pagamento dovranno avvenire tramite conto corrente postale o bancario intestato alla stessa impresa beneficiaria. Eventuali spese pagate dai soci/o da amministratori a titolo personale non sono ammissibili a contributo;
 - b. sostenute (fatturate) entro la data di conclusione dell'intervento di cui al precedente paragrafo 3.3 punto 2;
 - c. pagate ed effettivamente quietanzate interamente ed esclusivamente dall'impresa entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento;
 - d. pertinenti al progetto proposto e ammesso al contributo;
 - e. riferite ad attività svolte nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;
 - f. riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
- I beni devono:
- a. essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
 - b. essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
 - c. non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.
5. Anche se non ammissibili a contributo dal presente Avviso, così come indicato al precedente punto 3, lett. c), il soggetto proponente può effettuare, a suo intero carico, interventi che comportano un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio al cui interno sono svolte le attività dell'impresa (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, coibentazioni, ecc...), poiché tali interventi rivestono un carattere premiale così come indicato ai successivi paragrafi 4.5, punto 2 lett. c) e 4.6, punto 2.
6. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
7. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria e dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva. Il bonifico, bancario o postale dovrà contenere nella causale, oltre al riferimento al documento di spesa, il riferimento al progetto/intervento ammesso a contributo.

8. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
9. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere “annullati” mediante l’apposizione di un timbro o dicitura che riporti la seguente descrizione: “Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regione Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro _____ - Codice CUP _____”; nel caso di documenti elettronici (fattura elettronica) analoghe informazioni andranno inserite nelle relative causali. Per l’annullamento dei giustificativi di spesa il beneficiario potrà anche avvalersi di una timbratura elettronica derivante da idonea procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N/52 E del 17/06/2010).
10. Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - Reg.480/2014;
 - Reg. 1301/2013 Art. 3;
 - Reg. 651/2014;
 - D.P.R. n.22 del 05/02/2018.

3.5 Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di quanto previsto agli artt.38, 41 e 49 del Reg. 651/2014 e nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima della spesa ammissibile pari alle percentuali indicate nella tabella sottostante per ciascuna tipologia di intervento e dimensione dell’impresa beneficiaria, come meglio sotto riportato

Tipologia d’intervento	Reg.651/2014	INTENSITÀ MAX DI AIUTO (sui costi ammissibili)		
		Micro e piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Tipologia A	art.38 – aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica	65%	55%	45%
Tipologia B	art.41, comma 6 lett. a) e b) – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	80%	70%	60%
	art.41, comma 6 lett.c) – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	65%	55%	45%
Tipologia C	art.49 – aiuti per gli studi ambientali (audit energetici)	70%	60%	

2. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del beneficiario ed è invariabile in aumento. Nel corso dell’esame istruttorio le spese

ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertarne la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

3.6 Cumulo

1. Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili.

4 Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura di valutazione a sportello.
2. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO).
3. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.2 del presente Avviso.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, pena l'inammissibilità, dovrà essere compilata esclusivamente via web avvalendosi del "Portale delle Agevolazioni" reso disponibile all'indirizzo: <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it>.
2. Il modulo di domanda, di cui Allegato 1, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve:
 - a) essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - b) essere corredato dalle dichiarazioni previste dal presente Avviso rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., nonché di tutti gli altri eventuali documenti che l'impresa intende allegare.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto.
4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul modulo.
5. A conclusione della procedura di compilazione della domanda di ammissione a contributo finanziario il portale restituirà un unico documento, in formato pdf, che dovrà essere scaricato, sottoscritto con firma digitale mediante lo stesso kit di firma utilizzato per la fase di accreditamento, caricato e confermato nuovamente sul portale. Il portale provvederà automaticamente a generare la notifica dell'avvenuto caricamento della domanda di ammissione a contributo finanziario via PEC all'indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it.
Al fine dell'inoltro della domanda, il soggetto sottoscrittore dovrà dotarsi obbligatoriamente:

- a. di apposito kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda di ammissione a contributo finanziario, conforme a quanto previsto dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'elenco pubblico dei certificatori(www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche);
- b. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per l'invio e la ricezione di tutte le comunicazioni/trasmissioni inerenti alla partecipazione al presente Avviso.

Sia il kit di firma digitale che la posta elettronica certificata (PEC) dovranno disporre di certificati elettronici validi.

Non saranno accolte le istanze elaborate difformemente dalla predetta procedura telematica.

6. Le domande, redatte secondo la procedura telematica descritta e terminati gli adempimenti di cui al precedente punto 5, devono, a pena di esclusione dalla procedura, a cura del proponente essere inviate via PEC, all'indirizzo:

dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it

e pervenire tassativamente entro il periodo di cui al successivo paragrafo 4.3.

Qualora si renda necessario apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni a un'istanza di finanziamento già trasmessa, dovrà essere presentata una nuova istanza, a condizione che la nuova domanda di ammissione a contributo finanziario pervenga nei termini di validità dell'Avviso, secondo le modalità di trasmissione prevista al precedente punto; in ogni caso, la nuova istanza annulla quella precedente, anche ai fini della priorità cronologica e comporterà l'obbligo di ripetere ex novo la procedura di prenotazione e acquisizione di un nuovo "ticket" a pena di irricevibilità della domanda.

L'Amministrazione si riserva di integrare e/o rettificare le modalità di partecipazione alla procedura telematica, tenuto conto delle operazioni di accreditamento all'Avviso descritte al paragrafo 4.1. Eventuali modalità integrative e/o di rettifica di partecipazione saranno comunicate sul portale, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro la finestra temporale dei 25 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla stessa G.U.R.S..

Le domande inviate al di fuori della finestra temporale indicata al successivo paragrafo 4.3 sono considerate irricevibili.

7. La Regione Siciliana, a proprio insindacabile giudizio e non oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al punto 1. del paragrafo 4.3, ha facoltà di procedere alla sospensione o rettifica o annullamento del presente Avviso, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. In nessun caso potranno essere rivendicate pretese di alcun tipo da parte dei soggetti proponenti, qualunque adempimento questi avessero posto in essere a seguito della pubblicazione del presente Avviso.
8. Altresì, i soggetti proponenti devono spedire tutti i documenti indicati al successivo paragrafo 4.4, in apposito CD o DVD. I singoli file, in formato pdf non modificabile, di ogni documento andranno firmati digitalmente, mediante lo stesso kit di firma utilizzato per la fase di accreditamento e per la firma della domanda. La firma digitale del legale rappresentante del soggetto proponente deve essere apposta su tutta la documentazione, inclusa quella che richiede la sottoscrizione obbligatoria di altro soggetto (ad esempio: analisi dei prezzi, computo metrico, autorizzazioni, etc...), tassativamente in data pari o antecedente a quella della trasmissione per posta elettronica certificata (PEC) della domanda di ammissione a contributo finanziario.
9. Sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia nonché sul portale sarà disponibile una sezione dedicata alle FAQ. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica **servizio4.energia@regione.sicilia.it** entro il decimo giorno antecedente la scadenza dell'Avviso.

4.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. La prenotazione per la presentazione delle domande dovrà essere effettuata nel portale delle agevolazioni all'indirizzo: <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it> a partire dalle ore 9.00 del **75°**

giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla GURS e fino alle ore 14.00 del 90° giorno decorrente dalla stessa data. Nel caso in cui il 75° giorno dalla data di pubblicazione sulla GURS sia un giorno festivo, si rinvierà l'apertura dello sportello al primo giorno feriale successivo. La prenotazione darà luogo al rilascio di un ticket che consentirà di presentare la domanda e la documentazione prevista a partire dalle 24 ore successive al rilascio del ticket stesso ed entro le ulteriori successive 48 ore. Per effettuare la prenotazione occorrerà essere preliminarmente registrati ed accreditati al portale di cui sopra.

Il soggetto che si registra al portale dovrà essere obbligatoriamente il legale rappresentante dell'impresa dotato di kit di firma digitale con le caratteristiche indicate nel presente Avviso.

2. Il mancato completamento della procedura di presentazione della domanda entro la finestra di 48ore, indicata al precedente punto, determinerà l'annullamento della prenotazione che andrà, quindi, ripetuta per acquisire un nuovo ticket. Non sarà possibile accedere alla prenotazione sullo Sportello senza avere prima proceduto almeno all'inizio di compilazione della domanda sul Portale, quale manifestazione di interesse per la partecipazione all'Avviso, e generato il Numero di Progetto. Pertanto, la compilazione della domanda può avere inizio subito dopo le operazioni di registrazione e accreditamento al Portale ma la procedura potrà essere completata solo dopo l'acquisizione del ticket.
3. I documenti da allegare alla domanda di contributo (Allegato 1) dovranno pervenire su supporto informatico (CD o DVD) a mezzo raccomandata A/R o brevi manu. I CD o DVD dovranno essere inviati a partire dalla data di trasmissione a mezzo PEC della domanda di contributo e dovranno **pervenire tassativamente, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre i successivi 5 giorni**, al seguente indirizzo: Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia – Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 4 “Gestione POR e Finanziamenti”– Viale Campania n.36 – 90144 Palermo. Sia la busta contenente il supporto informatico che lo stesso supporto informatico dovranno riportare il soggetto proponente e la seguente dicitura: “P.O. FESR Sicilia 2014/2020_AVVISO Azione 4.2.1 – Progetto “_____ (inserire titolo dell'intervento)” e codice progetto “_____” – “NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.
4. La Regione Siciliana si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui, a completamento delle procedure di selezione degli interventi, si abbia certezza di residue risorse disponibili.

4.4 Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di cui all'Allegato 1 con le modalità previste al paragrafo 4.2 e 4.3, i documenti di seguito indicati:
 - a) Copia del documento di identità;
 - b) Formulario, Allegato 2, disponibile sul Portale delle agevolazioni <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it>, completo in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) documentazione economica:
 - i. per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
 - ii. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, copia degli ultimi due bilanci depositati presso la CCIAA territorialmente competente precedenti la data di presentazione della domanda;
 - iii. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso l'ultimo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo.

- d) attestazione, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la reale capacità di far fronte almeno alla quota di cofinanziamento del programma di investimento a proprio carico, secondo lo schema di cui all'Allegato 10.
- e) diagnosi energetica per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8, commi 1 e 3 del D. lgs. 102/2014 deve essere predisposta, comunque, da soggetti di cui all'art.8 del D. lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. lgs. 102/2014.
- f) progetto di efficientamento energetico redatto da un tecnico competente per materia, abilitato e iscritto all'ordine professionale, dotato di tutti gli elaborati tecnici e grafici connessi alla tipologia di investimento, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie (schede tecniche, manuali tecnici, etc.), schemi d'impianto evidenziando l'eventuale strumentazione di misura, sintesi dei bilanci di materia e di energia che interessano il processo produttivo, costi di realizzazione strettamente riconducibili al progetto, calcoli illuminotecnici nella situazione ante/di riferimento e post intervento, etc.);
- g) relazione tecnica avente ad oggetto il piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso.
- h) (nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ess.mm.ii.) idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Il rispetto dell'obbligo di nomina deve essere garantito per tutta la vigenza dell'obbligo di cui all'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013 (per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo) e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva.
- i) titolo di proprietà o di disponibilità¹¹ dell'unità immobiliare (opportunosamente registrato) in cui si realizza il programma d'investimento e, nel caso di edificio non di proprietà del soggetto proponente, anche apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'Allegato 12, resa ai sensi di legge in cui il proprietario dell'immobile dichiara di essere a conoscenza del fatto che il proponente presenta domanda a valere sull'avviso e che, nel caso in cui sarà beneficiario di finanziamenti, sarà soggetto al vincolo di destinazione triennale (quinquennale nel caso di grandi imprese) della unità immobiliare (computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo). Il titolo di proprietà o disponibilità dovrà essere corredato da documentazione attestante la destinazione catastale non abitativa dell'immobile in cui verrà realizzato l'investimento per l'efficientamento energetico dei processi produttive alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell'impianto FER adibito all'autoconsumo;
- j) dettagliata analisi dei prezzi (perizia giurata in Tribunale), relativa ai beni e servizi oggetto del programma d'investimento proposto, attestante la congruità degli stessi prezzi e con indicazione dettagliata di beni e servizi (quantità, marca e modello, prezzi unitari e prezzi totali), redatta da un tecnico abilitato esterno all'impresa, iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione, accompagnata da almeno tre preventivi per ogni tipologia di bene e/o servizio;
- k) perizia giurata attestante il livello di progettazione nonché le autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato il progetto e quelle ancora da ottenere per completare l'iter autorizzativo, l'eventuale cantierabilità nonché l'esistenza o meno di vincoli normativi di qualsiasi natura. La perizia dovrà essere redatta da un tecnico abilitato esterno all'impresa, iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;
- l) scheda di autovalutazione compilata utilizzando l'Allegato 14al presente Avviso, corredata da apposita relazione dalla quale si evinca per ciascun criterio di valutazione il documento, tra quelli allegati all'istanza di contributo, dal quale sono stati tratti i dati utilizzati per l'attribuzione dei punteggi;
- m) attestazione rilasciata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., da un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in merito alla condizione di impresa non in difficoltà, secondo il modello Allegato11;

¹¹ Nel caso di immobile non di proprietà del soggetto proponente, il titolo di disponibilità deve avere una durata idonea a consentire il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013 per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo.

- n) documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità [ove ricorre]:
- eventuale nomina dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia (solo per i soggetti non obbligati). Il rispetto dell'obbligo di nomina deve essere garantito per tutta la vigenza dell'obbligo di cui all'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013 (per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo) e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva.
 - eventuale documentazione attestante il conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014);
 - documentazione tecnica, comprensiva di quadro economico e computo metrico, relativa agli interventi che comportano un miglioramento della classe energetica dell'edificio;
 - documentazione tecnica, comprensiva di quadro economico e computo metrico, relativa agli interventi che prevedono il ricorso a tecniche di bioarchitettura e bioedilizia;
 - documentazione tecnica, comprensiva di quadro economico e computo metrico, relativa agli interventi che minimizzano l'utilizzo di suolo;
 - dichiarazione d'impegno del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii., all'utilizzo di procedure di Green Procurement per l'acquisto di beni/servizi relativi all'intervento oggetto dell'agevolazione.
2. Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso indicati al precedente punto 1 dalla lett. a) alla lett. m), saranno considerate irricevibili e quindi escluse.

4.5 Modalità di valutazione della domanda

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 240 giorni dalla scadenza dell'Avviso e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui requisiti definiti ed i criteri di valutazione di cui al successivo punto 3, coerenti con i contenuti nel documento "*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*" approvato dal Comitato di Sorveglianza.

3. Le domande presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal Avviso;
- completezza e regolarità della domanda e degli allegati;

Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai paragrafi precedenti, le domande di ammissione a contributo finanziario sono irricevibili e pertanto escluse qualora:

- non siano presentati nei termini di cui al precedente paragrafo 4.2;
- siano redatti e/o sottoscritti e/o presentati secondo modalità non previste dal presente avviso (par. 4.2);
- non siano firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (par. 4.2);
- non siano firmati digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso (par. 4.2);
- manchi anche solo di uno dei documenti di cui al precedente paragrafo 4.4.

b) Ammissibilità:

- rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.1.
- sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2.

Tenuto conto di quanto previsto al presente avviso, le domande di ammissione a contributo finanziario sono inammissibili e pertanto escluse qualora:

- il proponente non rientri fra i beneficiari previsti dal presente avviso e indicati al paragrafo 2.1.
- l'operazione non soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso.

a) Valutazione (criteri oggettivi di valutazione):

Criteri sostanziali:

- 1) Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte in termini di:

- o innovatività delle soluzioni tecnologiche
- o dimensionamento rispetto ai fabbisogni energetici
- 2) Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi:
 - o contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti
 - o contributo alla riduzione dei consumi energetici
 - o contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili
- 3) Canteriabilità: stato di avanzamento della progettualità degli interventi

Criteri di premialità

- ← - Presenza dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia
 - ← - Green Procurement
 - ← - Interventi che comportano un miglioramento della classe energetica dell'edificio
 - ← - Interventi che prevedono il ricorso a tecniche di bioarchitettura e bioedilizia
 - ← - Interventi che minimizzano l'uso del suolo
 - ← - Conseguimento dell'impresa proponente del rating di legalità (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.57 del 20 febbraio 2014)
4. Il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al precedente punto 3, lettere a) e b) e, successivamente, trasmette ad apposita commissione di valutazione, nominata con decreto del Dirigente Generale, le domande ammissibili che hanno superato la fase istruttoria.
5. La commissione di valutazione effettua la valutazione delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3, lettera c) e secondo l'ordine cronologico di arrivo. La scheda di autovalutazione di cui al precedente punto 4.4 punto 1 lett. l) ha la mera funzione di ausilio al soggetto proponente nella presentazione della domanda e nella verifica della completezza e qualità progettuale dell'operazione proposta. Pertanto, l'autovalutazione contenuta nella scheda non è in alcun modo vincolante per la commissione, la quale esercita le proprie funzioni in totale autonomia ed indipendenza. La commissione trasmette al Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" i verbali delle sedute e gli elenchi delle operazioni finanziabili, che hanno cioè conseguito la soglia minima di qualità progettuale definita dall'Avviso e l'elenco delle operazioni non finanziabili con un punteggio inferiore alla citata soglia minima.

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.
2. Ai fini della valutazione di merito, saranno considerati i seguenti criteri:

Criteri di valutazione sostanziali		Descrizione del criterio	Punteggio	Calcolo valori e punteggi
Adeguatezza	Innovatività	Implementazione di un EMS o BEMS	0/5	C1 _A No = 0 punti; C1 _A Si = 5 punti;
		Approccio BIM alle soluzioni impiantistiche	0/5	C1 _B No = 0 punti; C1 _B Si = 5 punti;

Criteri di valutazione sostanziali	Descrizione del criterio	Punteggio	Calcolo valori e punteggi
Dimensionamento	<p>Incidenza del risparmio energetico conseguito in termini di energia primaria (escluso l'apporto da fonti rinnovabili) espresso in TEP.</p> <p>Nel caso di interventi di efficientamento energetico relativi ad unità produttive articolate su più siti, i valori C_{post} e C_{ante} si intendono come sommatoria dei valori relativi ad ogni singolo sito oggetto di intervento</p>	0/20	<p>C2= 100x[1 - (C_{post}/C_{ante})]</p> <p>C_{post} = consumo di energia primaria post intervento al 1° anno espresso in TEP</p> <p>C_{ante} = consumo di energia primaria ante intervento espresso in TEP</p> <p>0 < C2 ≤ 10% = 0 punti 10% < C2 ≤ 15% = 5 punti 15% < C2 ≤ 20% = 10 punti 20% < C2 ≤ 25% = 15 punti C2 > 25 % = 20 punti</p>
Contributo alla riduzione di emissioni climalteranti	<p>Riduzione percentuale delle emissioni di CO₂ in rapporto alle emissioni di CO₂ ante intervento, conseguita a seguito degli interventi di efficientamento energetico (incluso l'apporto da fonti rinnovabili)</p> <p>Nel caso di interventi di efficientamento energetico relativi ad unità produttive articolate su più siti, i valori CO_{2post} e CO_{2ante} si intendono come sommatoria dei valori relativi ad ogni singolo sito oggetto di intervento</p>	0/15	<p>C3= 100x[1-(CO_{2post}/CO_{2ante})]</p> <p>CO_{2post} = produzione delle emissioni di tonnellate di CO_{2post} intervento</p> <p>CO_{2ante}= produzione delle emissioni di tonnellate di CO_{2ante} intervento</p> <p>C3 ≤ 20% = 0 punti 20 < C3 ≤ 30% = 5 punti 30 < C3 ≤ 40% = 10 punti C3 > 40 % = 15 punti</p>
Contributo alla riduzione di consumi energetici	<p>Incidenza del risparmio energetico conseguito in termini di energia primaria (espresso in TEP), ivi compreso l'apporto derivante da fonti rinnovabili, posto in relazione al costo complessivo ammissibile dell'investimento.</p> <p>C_{progetto} è il parametro di riferimento adottato per l'analisi costi/benefici di ciascun progetto di efficientamento. Si utilizza l'indice euro/TEP risparmiati al primo anno.</p> <p>L'indice è espresso come costo dell'investimento di efficientamento energetico rapportato al risparmio nel consumo globale di energia primaria conseguibile con il progetto.</p> <p>Il punteggio verrà assegnato in base al rapporto costo/beneficio del progetto di efficientamento (C_{progetto}), rispetto ad un valore limite di soglia di calcolo (C_{soglia} pari a 4.000,00euro/TEP), fino ad un massimo di 25 punti, punteggio attribuito per valori di C_{progetto} uguali o minori a 4.000,00 euro/TEP.</p> <p>Nel caso di interventi di efficientamento energetico relativi ad unità produttive articolate su più siti, il valore C_{progetto} si intende come sommatoria dei valori relativi ad ogni singolo sito oggetto di intervento</p>	0/25	<p>C4= P_{max} + P_{max}/C_{soglia} x (C_{soglia} - C_{progetto})</p> <p>P_{max}= punteggio massimo attribuito = 25 punti</p> <p>C_{soglia}= valore limite di soglia di calcolo= € 4.000/TEP risparmiati*</p> <p>C_{progetto}= Costo progetto/TEP risparmiati*</p> <p>(*) TEP su base annuale (al 1° anno)</p>
Contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili	<p>Misura l'incidenza in termini percentuali degli apporti di energia da fonti rinnovabili (elettrica o termica) rispetto al fabbisogno globale di energia (elettrica o termica).</p> <p>Nel caso di interventi di efficientamento energetico relativi ad unità produttive articolate su più siti, il valore di P_{FER(el.)}, C_{post(Elettrico)}, P_{FER(term.)} e C_{post(Termico)} si</p>	0/10	<p>Caso a) Fonte di energia rinnovabile di tipo elettrica</p> <p>C5= P_{FERel.}/C_{post(Elettrico)}x100</p> <p>P_{FERel.}= produzione di energia da FER elettrica stimata al 1° anno (espressa in kWh_{el.})</p> <p>C_{post(Elettrico)} = Fabbisogno di energia elettrica stimata al 1° anno (misurata</p>

Criteri di valutazione sostanziali		Descrizione del criterio	Punteggio	Calcolo valori e punteggi
		devono intendere come sommatoria dei valori relativi ad ogni singolo sito oggetto di intervento		<p>al contatore) post intervento espresso in kWh_{el}.</p> <p>Caso a) Fonte di energia rinnovabile di tipo termica</p> <p>$C5 = P_{FERterm.} / C_{post(Termico)} \times 100$</p> <p>$P_{FERterm.}$ = produzione di energia da FER termica stimata al 1° anno (espressa in kWh_{term.}) $C_{post(Termico)}$ = Fabbisogno di energia Termica stimata al 1° anno (misurata al contatore) post intervento espresso in kWh_{term.}</p> <p>Caso c) Fonte di energia rinnovabile elettrica e termica</p> <p>C5 verrà calcolato come media aritmetica dei due valori calcolati con le formule precedenti</p> <p>$C5 = (C5_{elettr.} + C5_{term.}) / 2$</p> <p>C5 ≤ 20% = 0 punti 20 < C5 ≤ 30% = 5 punti C5 > 30 % = 10 punti</p>
Canteribilità			0/10	<p>C6 No = 0 punti; C6 Si = 10 punti</p>
Punteggio totale Criteri di valutazione sostanziali (PS)			0/90	PS = C1+C2+C3+C4+C5+C6

Criteri di valutazione premiale

Punteggio massimo

Calcolo

Presenza dell'Energy Manager (*) o dell'Esperto in Gestione dell'Energia (*)
(*) Il punteggio verrà attribuito solo ai proponenti non soggetti all'obbligo previsto dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10

2

P1 Si = 2P1 No = 0

Green Procurement

1

P2 Si = 1

P2 No = 0

Conseguimento dell'impresa proponente del rating di legalità (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.57 del 20 febbraio 2014)

1

P3 Si = 1

P3 No = 0

Interventi che comportano un miglioramento della classe energetica dell'edificio

2

P4 Si = 2

P4 No = 0

Interventi che prevedono il ricorso a tecniche di bioarchitettura e bioedilizia

2

P5 Si = 2

P5 No = 0

Interventi che minimizzano l'uso di suolo

2

P6 Si = 2

P6 No = 0

Punteggio totale Criteri di valutazione premiale (PP)	0 ~ 10	PP = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6
Punteggio totale ottenuto dall'intervento (PT, minimo 50/100)	0 ~ 100	PT = PS + PP

3. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno ammessi i progetti che non raggiungano il punteggio minimo di ammissibilità che viene fissato in 50 punti su 100 (50/100).

4. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base del superamento del valore soglia definito al superiore punto3, la commissione di valutazione comunica al Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni.

4.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. Il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia pubblica sui siti istituzionali il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento con il quale sono approvati gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di accesso entro 30 giorni e, a fronte di motivate richieste, provvede a modificare gli elenchi.
2. Il processo di esame delle richieste di modifica della graduatoria provvisoria sarà proporzionato al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.

4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande che hanno superato i valori soglia definiti al paragrafo 4.6 punto 3, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti istituzionali. In particolare con tale decreto sono approvati:
 - l'elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.Con il medesimo decreto si provvede altresì a:
 - concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della convenzione all'acquisizione della documentazione di cui al successivo paragrafo 4.10;
 - assumere l'impegno contabile a favore di ogni beneficiario finanziato.
2. Il decreto di finanziamento diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti.

4.9 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

1. Il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione a finanziamento, richiedendo agli stessi l'invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione, di cui al successivo paragrafo 4.10, entro 30 giorni.
2. Il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" provvederà infine ad informare i beneficiari di operazioni escluse, indicando le cause di esclusione.
3. Tutte le comunicazioni tra il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" e il soggetto beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

4.10 Sottoscrizione della Convenzione

1. Il soggetto beneficiario, entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.9, trasmette la documentazione richiesta per la concessione del finanziamento, ed in particolare:
 - documentazione attestante la capacità amministrativa e operativa del beneficiario per la realizzazione dell'operazione (di cui all'art. 125, paragrafo 3, lettera d) del Reg. (UE) n.1303/2013) e la gestione del piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico, di cui al precedente paragrafo 3.1 punto 6;
 - dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 che confermi l'assenza di varianti progettuali rispetto alla domanda di contributo.
 - (solo per i soggetti obbligati alla nomina del Responsabile della conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art.19 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e ss.mm.ii.) idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Il rispetto dell'obbligo di nomina deve essere garantito per tutta la vigenza dell'obbligo di cui all'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013 (per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo) e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva.
 - (nel caso di edificio non di proprietà del soggetto proponente) titolo di disponibilità dell'unità immobiliare (opportunamente registrato) in cui si realizza il programma d'investimento di durata idonea a consentire il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013 per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo.
2. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti il beneficiario perde il diritto al contributo e il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al paragrafo 4.9 non richieda,esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 10, e può essere concessa solo una volta.
Il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana verifica:
 - a) la documentazione prodotta dal beneficiario;
 - b) il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - c) che non ci sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. lgs.. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. lgs.. n. 159/2011.La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la concessione del finanziamento sarà proporzionato alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011 e dalla vigente normativa applicabile.
3. A seguito di positiva verifica della documentazione, il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" predisporre la convenzione e la invia al beneficiario a mezzo pec, che entro il termine di 10 giorni, dovrà sottoscriverla digitalmente per accettazione ed inviarla a mezzo pec all'indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it.
4. La Convenzione così sottoscritta verrà approvata con Decreto del DG del Dipartimento dell'Energia e sarà pubblicato sul sito www.euroinfocicilia.it, sui siti istituzionali a norma di legge e notificato al beneficiario.
5. Il decreto di approvazione della convenzione sarà pubblicato sui siti istituzionali e, con Avviso, sulla GURS.

4.11 Gestione delle economie

1. Le domande ammesse in graduatoria, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente, secondo i seguenti criteri:
 - a) progetti già avviati dal soggetto richiedente – nel rispetto dell’Avviso – individuati sulla base dell’ordine stabilito di presentazione delle istanze;
 - b) nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto presentato o l’Avviso, o non intendano usufruire del contributo, a partire dal primo progetto ammissibile, sulla base sulla base dell’ordine stabilito di presentazione delle istanze.
2. Per il finanziamento e l’attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente punto 1 si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.
3. I criteri sopra indicati rispondono alla necessità di assicurare massima efficienza nella spesa, in considerazione del termine previsto per l’ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2014/2020.

4.12 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. La erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del soggetto beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) eventuale erogazione di un’anticipazione del 40% (o 30% nel caso in cui il contributo concesso sia superiore a € 2.000.000,00) dell’importo del contributo, dopo la notifica del decreto di approvazione della convenzione di cui al paragrafo 4.10, a seguito di richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia conforme , con contestuale presentazione di apposita garanzia fideiussoria di pari importo;
 - b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, al lordo dell’anticipo eventualmente ricevuto e secondo le modalità richieste nel presente Avviso e dietro presentazione della documentazione di cui al successivo punto 5;
 - c) erogazione finale nell’ambito del residuo 10%, previo ricevimento della documentazione di cui al seguente punto 6.
3. In particolare gli schemi di erogazione del contributo sono i seguenti:

Tab. 1: Modalità di erogazione del contributo nel caso di accesso alla prima quota sotto forma di anticipazione

Contributo Classi di importo	Anticipazione contributo (valore %)	1° Acconto		2° Acconto		Saldo	
		(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa
Fino a € 1.000.000,00	40%	50%	50%			10%	100%
Maggiore di € 1.000.000 e inferiore/uguale a € 2.000.000	40%	50%	55%			10%	100%
Superiore a € 2.000.000,00	30%	30%	55%	30%	80%	10%	100%

Tab. 2: Modalità di erogazione del contributo esclusivamente basato sulla realizzazione dell’intervento

Contributo Classi di importo	1° Acconto		2° Acconto		Saldo	
	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa
Fino a € 2.000.000,00	40%	40%	50%	90%	10%	100%
Superiore a € 2.000.000,00	30%	30%	60%	90%	10%	100%

4. La documentazione da presentare per la **richiesta di anticipazione** è la seguente:
- richiesta di anticipazione secondo il format di cui all'Allegato 5 al presente Avviso;
 - garanzia fidejussoria, ai sensi del paragrafo 4.13 e secondo il modello di cui all'Allegato 4;
 - dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario comunica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, all'investimento.
5. La documentazione da presentare per la **richiesta di erogazioni successive fino ad un massimo del 90%** del contributo rideterminato è la seguente:
- richiesta di pagamento intermedio secondo il format di cui all'Allegato 5 sottoscritta dal/la legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara che:
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;
 - prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format di cui all'Allegato 7 al presente Avviso, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula della convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori legali (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione al registro dei revisori legali);
 - copia conforme delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regione Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____ - Codice CUP _____”. Per l'annullamento dei giustificativi di spesa il beneficiario potrà anche avvalersi di una timbratura elettronica derivante da idonea procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N/52 E del 17/06/2010). Nel caso di fattura elettronica o digitale, dovrà essere prodotta la stampa del documento accompagnata da DSAN che attesti la rispondenza all'originale;
 - dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato 9);
 - perizia tecnica asseverata in Tribunale, secondo lo schema in Allegato 8, redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante lo stato d'avanzamento e la conforme realizzazione

- dell'intervento;
- g) registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione;
 - h) copia autentica del libro cespiti ammortizzabili e/o nota integrativa al bilancio da cui risulti l'iscrizione di tutti i beni oggetto delle agevolazioni con la descrizione degli stessi;
 - i) (solo per le imprese in contabilità ordinaria) copia autenticata del libro inventari;
 - j) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.
6. La documentazione da presentare entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione (come riportato nello schema di convenzione) per la **richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo** è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo secondo il format di cui all'Allegato 6 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori legali (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione al registro dei revisori legali);
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il/la legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;
 - c) dichiarazioni del/la legale rappresentante del soggetto beneficiario aventi il seguente oggetto:
 - i. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento;
 - ii. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii. conforme realizzazione dell'intervento;
 - iv. di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - v. attestazione relativa alla funzionalità e l'uso dell'operazione;
 - d) perizia tecnica asseverata in Tribunale, secondo lo schema in Allegato 8, redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;
 - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format di cui all'Allegato 7, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula della convenzione sottoscritto dal legale rappresentate dell'impresa e controfirmato dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori legali;
 - f) copia conforme delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regione Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____- Codice CUP _____*". Per l'annullamento dei giustificativi di spesa il beneficiario potrà anche avvalersi di una timbratura elettronica derivante da idonea procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N/52 E del 17/06/2010). Nel caso di fattura elettronica o digitale, dovrà essere prodotta la stampa del documento accompagnata da DSAN che attesti la rispondenza all'originale;
 - g) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR

445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato 9);

- h) copia autentica registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione;
- i) copia autentica del libro cespiti ammortizzabili e/o nota integrativa al bilancio da cui risulti l'iscrizione di tutti i beni oggetto delle agevolazioni con la descrizione degli stessi;
- j) (solo per le imprese in contabilità ordinaria) copia autenticata del libro inventari;
- k) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

4.13 Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo del contributo fino al 40% (ovvero 30% per operazioni con contributo superiore a 2.000.000,00 euro). L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto alla data di pubblicazione del decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 4.14.
2. La garanzia potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L.n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (precedentemente 107) del D. lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art.107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'Art. 131 paragrafo 4 lett. a del Reg. 1303/2013).
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello di cui all'Allegato 4 al presente Avviso e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fidejussione deve essere intestata alla Regione Siciliana.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Siciliana, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

4.14 Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.12, il Direttore Generale del Dipartimento regionale dell'Energia provvederà a emettere il decreto di chiusura

dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.

2. Il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti.
3. Successivamente alla registrazione, il Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" provvederà a pubblicare il predetto decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con Avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al soggetto beneficiario.

5 Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1 Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario è obbligato a:
 - a. sottoscrivere la convenzione accettandone tutte le condizioni previste.
 - b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, fermo restando l'investimento minimo a proprio carico d'importo. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - d. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal presente Avviso e/o dalla convenzione;
 - e. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, che devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene individuato nel cronogramma di progetto di cui alla convenzione sottoscritta di cui al paragrafo 4.9;
 - f. fornire le relazioni sull'avanzamento dell'attività progettuale nelle forme e secondo le modalità indicate nella convenzione di cui al paragrafo 4.9;
 - g. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
 - h. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Siciliana, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
 - i. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - j. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
 - k. richiedere alla Regione Siciliana l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nella convenzione;
 - l. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Siciliana a tal fine;
 - m. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Siciliana e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 2.2, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - n. avviare il programma di monitoraggio e valutazione dei risultati dell'operazione, di cui al precedente paragrafo 3.3 punto 3, e comunicarne gli esiti;

- o. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- p. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto previsto dalle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- q. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- r. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- s. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al paragrafo 3.6;
- t. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino al pagamento del saldo, i requisiti per l'accesso al contributo di cui al punto 1 del paragrafo 2.2;
- u. rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013 per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo.

5.2 Controlli

1. La Regione Siciliana si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e dalla Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Tali controlli, in linea di principio, verranno effettuati prima dell'erogazione di ogni singola quota (anticipazioni/acconti/saldi) di contributo.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.
4. Il soggetto beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, nei modi di cui al paragrafo 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al paragrafo 4.12, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Siciliana procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

5.3 Variazioni all'operazione finanziata

1. Nel corso dell'attuazione **il soggetto beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dell'intervento**, adeguatamente motivata, che può riguardare:
 - a) il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo punto 5;
 - b) il cronoprogramma di una o più attività indicate del GANTT dell'intervento;
 - c) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 3.4 e ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
 - d) altre modifiche diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

2. Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
3. Il Servizio 4 “Gestione POR e Finanziamenti” del Dipartimento regionale dell’Energia valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo e verificherà che non mutino sostanzialmente il progetto approvato e valutato in graduatoria; in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
4. Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dall’Avviso o variazioni che incidono sull’ammissibilità dell’intervento o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell’Avviso.
5. Nel caso in cui la variazione di cui si tratta comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell’intervento, l’Amministrazione regionale può concedere una proroga della durata massima di 3 mesi. In questo specifico caso, l’istanza motivata del soggetto beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell’intervento, come da convenzione. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell’intervento il soggetto beneficiario potrà avvalersene una sola volta.
6. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del soggetto beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del contributo.
7. Nei casi in cui la variazione proposta richiede modifiche alla convenzione verrà emesso dalla Regione un decreto di approvazione delle variazioni all’operazione.
8. La durata del processo di esame da parte della Regione, della variazione richiesta dal soggetto beneficiario, sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’emissione del decreto di approvazione delle varianti di cui al precedente punto non si protrarrà oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di richiesta e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.

5.4 Cause di decadenza

1. Il soggetto beneficiario decade dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall’Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - c) mancata produzione della documentazione di cui al punto 1 del paragrafo 4.10;
 - d) esito negativo delle verifiche di cui al punto 4.10;
 - e) mancata sottoscrizione della convenzione.

5.5 Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del contributo:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l’attuazione dell’intervento e fino al pagamento del saldo;
 - b) l’inerzia, intesa come mancata realizzazione dell’intervento;
 - c) la mancata realizzazione di almeno il 70% dell’intervento ammesso a contributo nei tempi di realizzazione previsti dalla convenzione. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell’intervento effettivamente rendicontati ed ammissibili, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato. In ogni caso la mancata realizzazione dell’intervento:

- non può comportare una riduzione dei costi effettivamente rendicontati ed ammissibili al di sotto della soglia minima di € 50.000,00 cui al paragrafo 2.2 punto 5 del presente avviso;
 - non può comportare una riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima prevista al paragrafo 4.6 punto 3 del presente avviso;
 - Non può comportare un risparmio di energia primaria inferiore al valore minimo fissato al paragrafo 3.1 punto 2 del presente avviso.
- d) mancata realizzazione e/o mancata comunicazione degli esiti del piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico, di cui al paragrafo 3.1 punto 2;
 - e) mancato raggiungimento del risultato minimo di risparmio energetico di cui a precedente paragrafo 3.2 punto 1;
 - f) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del soggetto beneficiario;
 - g) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - h) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - i) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg.1303/2013 per i successivi 3 anni nel caso di PMI e 5 anni nel caso di grandi imprese dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - j) indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, dolo o colpa grave – comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - k) la delocalizzazione dell'attività economica interessata dal programma di agevolazione o di una sua parte dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato (ai sensi dell'art.5 del decreto legge n.87 del 12/07/2018 successivamente convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2018 del 09/08/2018 e pubblicata in G.U. in data 11 agosto 2018);
 - l) gli altri casi previsti dalla convenzione, nonché dalle norme vigenti.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
 3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 5. L'Amministrazione regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

6. L'Amministrazione regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al soggetto beneficiario.
7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme. La Regione dispone altresì, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 191, comma 2, della L.R.32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino ad un massimo del 50% dell'importo del contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art.9 del D. lgs. 31 marzo 1998, n.123 e ss.mm.ii..
8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione regionale provvederà ad informarne la struttura regionale competente in materia di recupero crediti al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

5.6 Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo finanziario concesso inviando una comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it.

6 Disposizioni finali

6.1 Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Per ciascuna operazione che usufruisca del contributo finanziario prevista dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto a informare con apposita cartellonistica in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 e che l'operazione viene realizzata con il concorso di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento e/o sito web (a valenza esterna) riguardante l'operazione finanziata, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.
2. In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno all'edificio/al manufatto/all'impianto/all'immobile da cui risulti, a operazione completata, in uso e funzionante, che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo finanziario del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana. Il contrassegno dovrà avere le caratteristiche previste delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5).
3. Dei risultati delle attività realizzate con il presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Siciliana, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese terze coinvolte.
4. Ai sensi dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, i soggetti ammessi a contributo finanziario, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

6.2 Trattamento dei dati personali

1. I dati personale forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente responsabile, del Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
3. Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.
4. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..

6.3 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011 è il dirigente responsabile, del Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ***dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it***

6.4 Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare:
 - a. ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - b. in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto approvato con regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - c. giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

6.5 Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:
Il Servizio4 "Gestione POR e Finanziamenti" del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
Indirizzo email: *servizio4.energia@regione.sicilia.it*
Numeri telefonici: 091 76 61 855 - 091 76 61 826 (disponibili dalle ore 10:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì).
Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.

6.6 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

7 ALLEGATI

- Allegato 1 – modello istanza di finanziamento
- Allegato 2 - formulario
- Allegato 3 - schema di convenzione
- Allegato 4 - schema polizza fidejussoria
- Allegato 5 - modello per la richiesta di anticipazione/acconti
- Allegato 6 - modello richiesta saldo
- Allegato 7 - modello prospetto riepilogativo spese sostenute
- Allegato 8 - format perizia tecnica
- Allegato 9 - format dichiarazione liberatoria fornitori
- Allegato 10 - modello capacità finanziaria
- Allegato 11 - dichiarazione impresa non in difficoltà
- Allegato 12 - dichiarazione proprietario immobile
- Allegato 13 - elenco codici ATECO
- Allegato 14 - scheda di autovalutazione